



ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELLA LEVENTINA

STATUTO

A. NORME DI CARATTERE GENERALE

- NOME** **Art. 1**
Sotto la ragione "Associazione dei Comuni della Leventina", in seguito abbreviata **ACL**, è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
- SEDE** **Art. 2**
L'ACL ha sede a Faido, Capoluogo del distretto di Leventina.
- SCOPI
DELL'ASSOCIAZIONE** **Art. 3**
Gli scopi dell'ACL sono:
- favorire la collaborazione e la comunicazione fra i Comuni, gli Enti pubblici, i Consorzi e le associazioni del distretto per il raggiungimento di scopi di interesse regionale e generale;
 - favorire la partecipazione dei Comuni del distretto all'attività dell'Ente regionale per lo sviluppo bellinzonese e valli (ERS-BV) e dell'Organizzazione Turistica regionale Bellinzona e Valli (OTR-BV);
 - favorire l'autonomia, la promozione e il coordinamento di tutte le attività ai fini dello sviluppo economico, sociale e culturale del distretto.
- ADESIONE E
DIMISSIONI** **Art. 4**
Ogni Comune ha diritto di denunciare la sua appartenenza all'Associazione per la fine del quadriennio amministrativo corrispondente alle nomine comunali, con preavviso di sei mesi.
- ORGANI** **Art. 5**
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
 - il Comitato direttivo;
 - la Commissione di revisione.



B. ASSEMBLEA

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA E DURATA DELLA CARICA

Art. 6

L'Assemblea è composta dai Sindaci in rappresentanza dei Comuni del Distretto. Essi sono eletti di diritto con il rinnovo dei poteri comunali e restano in carica fino alla fine del loro mandato.

Sono membri di diritto i Granconsiglieri domiciliati nel Distretto e i membri degli esecutivi dell'ERS-BV e dell'OTR-BV del Distretto.

I Granconsiglieri possono rinunciare a far parte dell'Assemblea in ogni momento dandone comunicazione scritta al Presidente.

COMPETENZE

Art. 7

L'Assemblea costitutiva, convocata dal Presidente uscente, si riunisce nel mese di settembre seguente il rinnovo dei poteri comunali per le nomine:

- a) del Comitato direttivo (Presidente e due Vicepresidenti);
- b) dei delegati in seno all'ERS-BV e all'OTR-BV;
- c) dei delegati in seno ad altri Organi e Consorzi che l'Assemblea riterrà opportuno nominare in modo condiviso.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per:

- a) analizzare, coordinare e approvare l'attività e le prese di posizione del Comitato direttivo;
- b) analizzare e coordinare i temi che interessano la Valle, attinenti al raggiungimento degli scopi dell'art. 3;
- c) approvare i conti preventivi e consuntivi;
- d) determinare il contributo annuo ordinario o straordinario;
- e) approvare lo statuto e sue eventuali modifiche;
- f) esercitare ogni competenza non deferita ad altro organo.

Convocazione

Art. 8

L'Assemblea è convocata per iscritto dal Presidente almeno 15 giorni prima della riunione. L'ordine del giorno dovrà indicare le trattande in discussione.

Essa può essere convocata in ogni momento in seduta straordinaria per decisione del Comitato direttivo oppure su richiesta di almeno tre membri dell'Assemblea.

I membri dell'Assemblea possono inoltrare al Comitato direttivo, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea, delle proposte scritte affinché possano essere inserite nell'ordine del giorno.



C. COMITATO DIRETTIVO

COMITATO

**DIRETTIVO,
PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTI E
CASSIERE**

Art. 9

Il Comitato direttivo si compone da tre Sindaci del Distretto, uno con il ruolo di Presidente, gli altri due con il ruolo di Vicepresidenti.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per il periodo della legislatura.

Per il segretariato il Presidente si avvarrà di un proprio dipendente comunale, il quale assumerà anche la funzione di segretario-cassiere.

Competenze

Art. 10

Il Comitato direttivo esegue le decisioni dell'Assemblea, cura gli interessi dell'Associazione e la sua amministrazione. Per l'approfondimento di temi particolari, esso può creare dei gruppi di studio: di ogni gruppo dovrà far parte almeno un membro del comitato.

D. COMMISSIONE DI REVISIONE

**COMMISSIONE DI
REVISIONE**

Art. 11

Si rinuncia alla commissione di revisione, l'Assemblea nel suo insieme ne assumerà il ruolo.

E. FINANZIAMENTO E VINCOLI

FINANZIAMENTO

Art. 12

Il finanziamento dell'Associazione è assicurato dai Comuni del Distretto, con una quota da CHF 500 a CHF 1'000, decisa annualmente dall'assemblea.

Possono essere risolti contributi superiori straordinari per il finanziamento di attività speciali.

Per i suoi impegni finanziari l'associazione risponde unicamente con il suo patrimonio.

VINCOLI

Art. 13

L'Associazione è vincolata, di fronte a terzi, dalla firma collettiva del Presidente o di uno dei due Vicepresidenti, con quella del segretario-cassiere.

Approvazione

Art. 14

Il presente statuto è approvato dai membri dell'Assemblea dell'ACL in occasione dell'assemblea costitutiva del GG.MM.AAA ed entra immediatamente in vigore.

Faido, il GG.MM.AAAA

Il Presidente

Il Segretario

XXX YYY

YYY XXX